REGOLAMENTO (CEE) N. 206/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 171/78 relativo alle condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 [5], prevede nel suo articolo 15 che nessuna restituzione è accordata quando i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile ; che il regolamento (CEE) n. 171/78 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1111/81 [7], prevede per il piano comunitario talune condizioni complementari corrispondenti ad una qualità media dei prodotti e che consenta di escludere dal pagamento della restituzione i prodotti di qualità inferiore ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3602/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio relativo alla tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 747/79 [8], ha recato alcune modifiche tanto alla formulazione delle sottovoci tariffarie quanto alla designazione dei prodotti ripresi in queste sottovoci ; che è pertanto opportuno adattare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 171/78 che si riferisce a determinati prodotti che fruiscono della restituzione ;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 171/78, le designazioni delle merci che rientrano nelle sottovoci ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 e 22 sono sostituite dalle seguenti designazioni :

« 11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi

22. Collari o spalle, anche in pezzi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 25 del 31. 1. 1978, pag. 21.
(7) GU n. L 117 del 29. 4. 1981, pag. 7.
(8) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.